

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE
AI SENSI DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231**

SOMMARIO

- PARTE GENERALE -

1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI.	4
2. I DESTINATARI DEL MODELLO	5
3. IL MODELLO	5
4. ADOZIONE DEL MODELLO	6
5. MAPPATURA DEI RISCHI ED AREE DI ATTIVITÀ DI RISCHIO	7
6. L'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)	7
7. FLUSSI INFORMATIVI INTERNI E WHISTLEBLOWING	9
8. SISTEMA DISCIPLINARE	10
9. DIFFUSIONE E CONOSCENZA DEL MODELLO	10
10. VERIFICHE PERIODICHE	11
11. MODELLO E CODICE ETICO	11

- PARTI SPECIALI -

- I - REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	17
---	----

- II - REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (ART. 24-BIS)	24
- III - REATI SOCIETARI (ART. 25-TER)	29
- IV - REATI PER OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES)	36
- V - REATI IN MATERIA DI RICICLAGGIO, RICETTAZIONE ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O ALTRE UTILITÀ (ART. 25-OCTIES)	44

- PARTE GENERALE -

1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI.

Il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, intitolato “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” (di seguito anche solo Decreto), adottato a seguito dell’adesione dell’Italia ad alcune importanti Convenzioni internazionali¹, ha introdotto nel nostro ordinamento un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti, così come dallo stesso definiti (di seguito anche solo Enti)², per alcuni reati commessi nell’interesse o a vantaggio dei medesimi da soggetti che, anche di fatto, ne esercitano la gestione o il controllo ovvero siano ad essi sottoposti³.

Nel regime previgente il Decreto, degli eventuali reati, anche se commessi nell’esclusivo interesse di una persona giuridica, doveva rispondere solo ed unicamente la persona fisica che li avesse commessi; attualmente, invece, ne risponde anche l’Ente, che subisce in prima persona un autonomo procedimento penale ed è passibile di subire sanzioni rilevantissime, persino in grado di bloccarne l’ordinaria attività. Oltre a sanzioni pecuniarie, infatti, il Decreto prevede che l’Ente possa subire anche sanzioni di carattere interdittivo, quali: l’interdizione dall’esercizio dell’attività; la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato; il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, con la possibilità di revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La responsabilità amministrativa dell’Ente, che rende possibile l’applicazione delle sanzioni indicate, si fonda su una colpa “di organizzazione”: l’Ente è, infatti, ritenuto corresponsabile del reato del suo esponente se ha omesso di darsi un’organizzazione in grado di impedirne efficacemente la realizzazione e, in particolare, se ha omesso di dotarsi di un sistema di controllo interno e di adeguate procedure per lo svolgimento delle attività a maggior rischio di commissione di illeciti (per esempio, la contrattazione con la Pubblica Amministrazione).

Le modalità con cui dotarsi di un simile sistema di controllo interno, peraltro, sono indicate dagli artt. 6 e 7 del Decreto e sono rappresentate da (i) l’approvazione di un c.d. “*modello di*

¹ La *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la *Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997* sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali

² L’art. 1 del Decreto, dopo aver precisato al 1° co. che esso disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, stabilisce al 2° e 3° co., che “*Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale*”.

³ Si veda, sul punto, l’art. 5 del Decreto, secondo cui “*1. L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a). 2. L’ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi*”.

organizzazione e di gestione” (di seguito anche solo Modello) e da (ii) la creazione di un organismo di vigilanza interno (di seguito anche solo ODV) a cui sono assegnati i compiti di controllare il rispetto delle sue previsioni e di verificare costantemente la loro efficacia preventiva.

2. I DESTINATARI DEL MODELLO.

Il modello è indirizzato a tutto il personale Capital Ferro S.p.A. (di seguito anche solo Società) e in particolare, a tutti quei soggetti che si trovino ad operare nelle C.D. Aree a Rischio, come individuate nelle parti speciali.

Le disposizioni del Modello e del Codice Etico devono essere rispettate dal personale che occupa funzioni amministrative e dirigenziali che opera in nome e per conto della Società, nonché dai soci e da tutti i Dipendenti e collaboratori interni, opportunamente informati e formati dei contenuti del Modello medesimo, e comunque in tutti gli ambienti di attività della Società.

Il modello deve, inoltre, essere rispettato e osservato anche dai collaboratori esterni (professionisti, fornitori, etc.) e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, presentino la propria collaborazione o attività nei confronti di Capital Ferro S.p.A.

La Società non risponderà di persone che abbiano agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi, come previsto dall’art. 5 n. 2 del D.Lgs 231/01.

Il mancato rispetto – in tutto o in parte – delle disposizioni definite nel presente Modello, e delle disposizioni ad esso correlate, sarà considerato come un abuso della fiducia riposta per non disposizione ed esse correlate, sarà considerato come un abuso della fiducia riposta per non rispetto delle direttive aziendali, con l’applicazione di appropriate e congrue sanzioni disciplinari, peraltro, previste e imposte sia dal D.Lgs n. 231/01 che dal D.Lgs n. 81/08 e/o la risoluzione di contratti in essere.

3. IL MODELLO.

3.1. STRUTTURA DEL MODELLO.

Il presente Modello è costituito da una parte generale (di seguito anche solo Parte Generale) e da più parti speciali (di seguito anche solo Parti Speciali) redatte considerando le tipologie di reati previste dal Decreto e la cui commissione è astrattamente ipotizzabile nella Società, in ragione delle attività da essa svolte. Il Codice Etico della Società deve ritenersi parte integrante del Modello stesso.

Nel suo testo originario il Decreto si limitava ad individuare, come reati suscettibili di determinare l’applicazione di sanzioni anche a carico dell’Ente, alcuni delitti contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25); a seguito di successivi interventi legislativi, il Decreto ha ampliato il novero dei reati per i quali si può configurare la responsabilità amministrativa dell’Ente.

In considerazione della possibilità di un ulteriore ampliamento da parte del legislatore, è attribuito sin d’ora all’Organo Amministrativo della Società il potere di adottare apposite delibere per l’integrazione del Modello con l’inserimento di ulteriori Parti Speciali relative alle tipologie

di reati che, per effetto di eventuali interventi normativi, siano inserite o comunque collegate all'ambito di applicazione del Decreto.

3.2. ESCLUSIONE DI ALCUNI REATI NON APPLICABILI ALLA REALTÀ CAPITAL FERRO.

Si precisa che un preliminare esame e assement del complesso delle attività aziendali ha condotto a escludere la possibilità di commissione dei reati di falso numario, dei reati contro la personalità individuale in materia di pornografia e prostituzione minorile, dei delitti transazionali, dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e dei reati in materia di riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, dei reati market abuse (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato), reati di scambio elettorale politico – mafioso; di sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione; di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope; dei delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, determinazione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di armi da sparo (art. 407 primo comma, lettera a) n. 5 c.p.p.).

Tali reati non hanno trovato pertanto valutazione specifica né relativa rappresentazione nelle attività di risk assessment di seguito descritte.

In relazione a tali fattispecie di reato, ad ogni modo, troveranno, per quanto possibile, applicazione le disposizioni del Codice Etico.

Analogamente ai fini della prevenzione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni ovvero rendere dichiarazioni mendaci nei confronti dell'Autorità Giudiziaria, varranno i principi ed i presidi contenuti nel Codice Etico.

3.3. L'APPARATO SANZIONATORIO.

Il Decreto prevede che per gli illeciti sopra descritti agli enti possano essere applicate sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive, possa essere disposta la pubblicazione della sentenza e la confisca del prezzo o del profitto del reato.

Le **sanzioni pecuniarie** si applicano ogni qualvolta un ente commetta uno degli illeciti previsti dal Decreto. Esse vengono applicate per quote in numero non inferiore a cento né superiore a mille (l'importo di una quota va da un minimo di € 258,22 ad un massimo di € 1.549,37) e possono variare da un minimo di € 25.822,00 ed un massimo di € 1.549.370,00. Ai fini di qualificazione delle quote il giudice deve tenere conto:

- Della gravità del fatto;
- Del grado di responsabilità dell'ente;
- Dell'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- L'importo della quota viene invece fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente. In certi casi la sanzione pecuniaria può essere anche ridotta.

Le **sanzioni interdittive** possono essere applicate solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste dal Decreto, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- L'ente ha tratto dal reato un profitto di entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- In caso di reiterazione degli illeciti;

Le sanzioni interdittive applicabili agli enti ai sensi del Decreto sono:

- **L'interdizione** dall'esercizio dell'attività, con conseguente sospensione e revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento della stessa.
- **La sospensione** o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- **Il divieto** di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.
- **La esclusione** da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi.
- **Il divieto** di pubblicizzare beni o servizi;

Il tipo e la durata (che può variare da tre mesi a due anni) delle sanzioni interdittive sono stabiliti dal giudice, sulla base dei criteri indicati per la commisurazione delle sanzioni pecuniarie. Il Decreto prevede, inoltre, la possibilità di applicare alcune sanzioni in via definitiva (quindi superando il limite massimo di durata di due anni), qualora si verificino determinati eventi considerati particolarmente gravi dal legislatore. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate anche congiuntamente.

Il giudice può disporre in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario giudiziale per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- L'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare grave pregiudizio alla collettività;
- L'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

In caso di inosservanza delle sanzioni interdittive la punizione può essere la reclusione da sei mesi a tre anni a carico di chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente cui è stata applicata la sanzione interdittiva, trasgredisca agli obblighi o divieti inerenti la stessa.

In tale caso, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 600 quote e la confisca del profitto.

Qualora sussistano gravi indizi per ritenere la responsabilità dell'ente per un illecito dipendente da reato e vi sono fondati motivi e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti delle stessa indoli, le sanzioni interdittive di cui sopra possono essere applicate in via cautelare .

Oltre alle predette sanzioni, il Decreto prevede che venga sempre disposta con la sentenza di condanna la confisca del prezzo o del profitto del reato nonché la pubblicazione della sentenza di condanna in presenza di sanzioni interdittive a spese dell'ente.

3.4. PARTE GENERALE.

La Parte Generale del Modello, secondo quanto si evince dall'art. 6 del Decreto, deve mirare a tre fondamentali finalità:

I. l'individuazione e la mappatura dei rischi.

La prima finalità della Parte Generale del Modello, così come stabilito dall'art. 6, 2° co., lett. a) del Decreto, è quella di provvedere alla cosiddetta mappatura dei rischi: si tratta dell'analisi della complessiva attività della Società e dell'individuazione delle fasi operative o decisionali che, all'interno della medesima, comportino una possibilità di commissione di atti illeciti. La mappatura dei rischi non potrà mai dirsi definitiva e immodificabile, ma dovrà essere sottoposta a una continuativa attività di controllo e revisione e dovrà essere costantemente aggiornata, anche in ragione dei mutamenti strutturali o di attività della Società, oltre che dei mutamenti del quadro normativo;

II. l'articolazione di un sistema di controllo *ex ante*.

La seconda finalità della Parte Generale del Modello, così come stabilito dall'art. 6, 2° co., lett. b) del Decreto, è quella di prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente nelle aree di attività a rischio; tale attività dev'essere compiuta solo dopo aver eseguito l'attività di analisi e selezione delle aree di rischio nell'ambito della complessiva attività della Società.

In relazione alle aree di attività a rischio, le singole Parti Speciali stabiliscono le linee guida per le misure e procedure in grado di prevenire o, comunque, ridurre sensibilmente il rischio di commissione di reati; l'ODV della Società, per parte sua, dovrà provvedere alla definizione degli specifici contenuti di tali misure e procedure sulla base delle disposizioni del presente Modello.

Le disposizioni aziendali strumentali all'attuazione, aggiornamento e adeguamento del Modello sono emanate dalle funzioni aziendali competenti previa approvazione dell'Organo amministrativo.

Al di là delle descritte procedure (controllo *ex ante*), saranno comunque sempre possibili verifiche successive su singole operazioni o singoli comportamenti aziendali (controllo *ex post*).

Come già la mappatura dei rischi, anche le procedure e i rimedi adottati non potranno mai dirsi definitivi: la loro efficacia e completezza dovrà, al contrario, essere oggetto di continua rivalutazione e dovranno essere immediatamente proposti e realizzati i miglioramenti, le integrazioni e le modifiche che si renderanno di volta in volta necessarie;

III. la designazione dell'ODV.

La terza finalità della Parte Generale è l'individuazione dell'ODV, al quale vengono assegnati i compiti di controllare costantemente il rispetto delle prescrizioni del Modello, nonché delle specifiche disposizioni delle misure e delle procedure predisposte in attuazione

del Modello, da parte dei dirigenti e dei dipendenti della Società, nonché di proporre all'Organo Amministrativo tutte le modifiche del Modello eventualmente necessarie. LODV è organo collegiale, nominato dalla Società ma del tutto autonomo e indipendente.

3.5. PARTI SPECIALI E CODICE ETICO.

Le Parti Speciali del presente Modello illustrano le tipologie reati per le quali sussiste un rischio di commissione da parte della Società, nonché l'indicazione di alcune regole specifiche e complementari a quelle generali indicate dal Modello; esse devono ritenersi parte integrante del presente Modello.

Il Codice Etico contiene le regole di natura etica da osservarsi nell'esercizio delle attività aziendali da parte dei suoi destinatari, come meglio individuati dal medesimo e deve ritenersi anch'esso parte integrante del Modello.

4. ADOZIONE DEL MODELLO.

4.1. CRITERI.

L'adozione del Modello da parte della Società è attuata secondo i presenti criteri:

- a) realizzazione e aggiornamento del Modello.
- b) attuazione del Modello.
- c) controllo e verifica dell'efficacia del Modello.

4.2. APPROVAZIONE DEL MODELLO.

Il Modello è stato elaborato e approvato con deliberazione dell'Organo Amministrativo della Società in data 28 luglio 2014

4.3. MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

Ogni eventuale successiva modifica o integrazione di carattere sostanziale necessario ad aggiustare incongruenze di novelle legislative, del presente Modello è operata dall'Organo Amministrativo della Società.

4.4. COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI CONTROLLO E GENERALE VERIFICA DELL'EFFICACIA DEL MODELLO.

Il compito di coordinare l'attività di controllo e di generale verifica dell'efficacia del Modello e di raccoglierne e sintetizzarne i risultati è attribuito all'ODV della Società.

5. MAPPATURA DEI RISCHI ED AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.

Le attività della Società che presentano un rischio di commissione di reati sono indicate nelle rispettive Parti Speciali.

6. L'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV).

6.1. IDENTIFICAZIONE DELL'ODV.

L'ODV della Società è un organo composto da un numero di membri da uno a cinque, nominati dall'Organo Amministrativo e da scegliersi tra soggetti dotati di comprovata competenza e professionalità.

L'ODV resta in carica per la durata indicata all'atto della nomina, ad i suoi membri potranno essere nominati.

Costituiscono causa di ineleggibilità dei componenti dell'ODV:

- la condanna, anche in primo grado, o l'applicazione della pena su richiesta ex artt. 444 e ss. c.p.p. per uno dei reati previsti dal D.Lgs n. 231/2001;
- la condanna, anche in primo grado, a pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- la condizione giuridica di interdetto, inabilitato o fallito.

6.2. PREROGATIVE E RISORSE DELL'ODV.

Tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni dell'ODV e delle specifiche capacità professionali da esse richieste, nello svolgimento dei suoi compiti, l'ODV della Società potrà essere supportato da uno staff operativo (anche impiegato a tempo parziale) di cui ne determinerà i criteri di funzionamento ed organizzazione, e disporrà in via autonoma di adeguate risorse finanziarie.

L'ODV potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti appartenenti alle direzioni aziendali, quando si rendano necessarie le loro conoscenze e competenze specifiche per particolari analisi e per la valutazione di specifici passaggi operativi e decisionali dell'attività della Società.

In ogni caso, l'ODV avrà la facoltà, laddove si manifesti la necessità di avvalersi di professionalità non presenti al proprio interno, nello staff operativo di cui sopra e comunque nell'organigramma della Società, di avvalersi della consulenza di professionisti esterni.

L'ODV, all'inizio del proprio mandato e con cadenza annuale, presenterà all'Organo Amministrativo della società una richiesta di *budget* di spesa annuale che la Società metterà a disposizione per l'attività del medesimo; in particolare:

- l'ODV presenterà la richiesta di erogazione dell'importo corrispondente al *budget* annuale, con sufficiente evidenza di dettaglio, e l'Organo Amministrativo non potrà ragionevolmente rifiutarsi di mettere a disposizione tale importo che potrà essere utilizzato in via autonoma e senza obbligo di preventiva autorizzazione da parte dell'ODV per gli scopi previsti dal presente Modello;
- l'importo messo a disposizione dovrà coprire: (i) il compenso di quei componenti dell'ODV che non sono dipendenti della società, (ii) una previsione delle spese da sostenersi in via autonoma dall'ODV per l'esercizio delle proprie funzioni (fermo restando che gli eventuali costi relativi alle risorse umane o materiali messe a disposizione dalla società non si intendono far parte del *budget*).

Qualora, in ragione di eventi o circostanze eccedenti l'ordinario svolgimento dell'attività dell'ODV si rendesse necessaria l'erogazione di ulteriori somme rispetto a quelle già messe a disposizione, il Presidente dell'ODV dovrà formulare richiesta motivata all'Organo

Amministrativo della Società indicando le ragioni di tale richiesta. Tale richiesta di ulteriori fondi non potrà essere irragionevolmente respinta dall'Organo Amministrativo.

6.3. FUNZIONI E POTERI DELL'ODV.

All'ODV è affidato il compito di (art. 6, comma 1 lett. B) D.Lgs n. 231/01:

- a) vigilare sull'effettività del Modello;
- b) effettuare una disamina della reale efficacia nella prevenzione dei reati dell'assetto organizzativo aziendale (adeguatezza del Modello);
- c) vigilare sull'osservanza del Modello da parte dei dipendenti, degli organi sociali, dei consulenti e dei collaboratori esterni;
- d) valutare l'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a maturate condizioni aziendali e/o nominative;
- e) verificare il recepimento delle soluzioni proposte (follow-up).

L'ODV ha altresì il compito di:

- f) condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle aree di attività a rischio nell'ambito del contesto aziendale;
- g) effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio;
- h) promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza della comprensione del Modello;
- i) raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti (comprese le segnalazioni), nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso ODV obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua disposizione;
- j) condurre indagini interne a Capital Ferro S.p.A. per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- k) informare per iscritto l'Organo Amministrativo dei risultati dell'attività di vigilanza con cadenza annuale e comunque immediatamente, qualora se ne riscontrasse la necessità.

L'ODV dispone di piena autonomia, nonché di poteri di iniziativa, vigilanza e controllo.

Tuttavia, non sono previsti in capo all'ODV poteri di intervento e/o poteri sanzionatori (la cui titolarità spetta alle funzioni aziendali a ciò preposte).

Sul piano generale, le attività poste in essere dall'ODV non possono essere sindacate da alcun organismo a struttura aziendale.

Fermo restando che il Consiglio di Amministrazione è, in ogni caso, chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento, poiché spetta a quest'ultimo la responsabilità del funzionamento (e dell'efficacia) del Modello.

L'ODV ha libero accesso presso tutte le funzioni della Società, nonché potere di intervento, senza necessità di consenso preventivo, onde poter ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs n. 231/01.

Sul piano specifico, l'ODV viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle c.d. aree a rischio.

L'ODV ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs n. 231/01 e all'ODV devono essere segnalate eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre Capital Ferro S.p.A. al rischio di reati.

Nell'espletamento delle proprie funzioni in ordine alle questioni contemplate dal presente Modello, gli organi societari dovranno tenere nella dovuta considerazione le direttive e le indicazioni espresse dall'ODV, in relazione alle aree di propria competenza.

7. FLUSSI INFORMATIVI INTERNI.

7.1. OBBLIGHI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ODV.

Le informazioni relative all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio, nonché quelle relative alle eventuali violazioni delle prescrizioni del Modello stesso dovranno essere portate a conoscenza dell'ODV.

L'Organo Amministrativo e gli altri organi sociali sono tenuti a dare piena informazione all'ODV sulle questioni che rientrano nella competenza dell'ODV medesimo.

Ogni dirigente e/o dipendente della Società dovrà, altresì, comunicare, con garanzia di piena riservatezza, ogni ulteriore informazione relativa a possibili anomalie interne o attività illecite; l'ODV potrà anche ricevere e valutare segnalazioni e comunicazioni, provenienti da terzi, ovvero di tipo anonimo.

Il flusso informativo verso l'ODV è un adempimento obbligatorio a carico di tutte le persone e/o funzioni aziendali di riferimento nell'ambito delle attività poste in essere per la prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs 231/01.

L'ODV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello, in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del D.Lgs n. 231/2001. Si riportano qui di seguito alcune prescrizioni di carattere generale:

- devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza tutte le deleghe e/o procure definite per i vari responsabili e/o soggetti che ricorrono in una delle attività definite a rischio reato;
- devono essere comunicate all'ODV le segnalazioni inerenti il c.d. whistleblowing;
- devono essere raccolte e comunicate all'ODV tutte le eventuali segnalazioni relative alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati contemplati dal D.Lgs 231/2001, o comunque a comportamenti in generale non in linea con i principi etici e le regole di comportamento di cui al presente Modello;
- ciascun dipendente deve segnalare la violazione (o anche la presunta violazione) del presente Modello, contattando il proprio diretto superiore gerarchico e/o l'ODV;
- l'ODV deve ricevere le notizie relative ai procedimenti disciplinari azionati anche in relazione a notizia di violazione del Modello e alle sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti), come pure notizie circa l'andamento di tali procedimenti;

- l'ODV è tenuto a valutare correttamente le segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere.
- l'ODV ha facoltà di non prendere in considerazione eventuali segnalazioni anonime.

7.2. OBBLIGHI INFORMATIVI DELL'ODV NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI.

L'ODV deve tenere informati circa la propria attività l'Organo Amministrativo della Società. Con periodicità annuale, esso deve trasmettere all'Organo Amministrativo una relazione scritta sull'attuazione del Modello.

L'ODV della Società potrà essere convocato in qualsiasi momento dagli organi indicati o potrà a sua volta presentare richieste in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello od a situazioni specifiche.

7.3. COMUNICAZIONI E SEGNALAZIONI

Le comunicazioni e segnalazioni con l'Organismo di Vigilanza dovranno avvenire attraverso un apposito canale dedicato (casella e-mail, indirizzo ODV e/o recapiti telefonici).

Tali canali sono idonei a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nell'attività di gestione della segnalazione.

È vietata, nei confronti di coloro i quali hanno effettuato una segnalazione, qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione diretta o indiretta per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione medesima. L'eventuale violazione del predetto divieto è soggetta all'applicazione del Sistema Sanzionatorio.

L'Organismo di Vigilanza, nell'attività di gestione della segnalazione, opera in modo che sia tutelata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute riferite a condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto o relative a violazioni del Modello, purché circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, con professionalità e responsabilità; potrà ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando la ragione dell'eventuale autonoma decisione di non procedere.

Eventuali segnalazioni anonime circostanziate (contenenti tutti gli elementi oggettivi necessari alla successiva fase di verifica) saranno prese in considerazione dall'Organismo di Vigilanza per approfondimenti.

Qualora i fatti segnalati risultino, anche all'esito delle verifiche condotte, fondati, l'ODV provvederà:

- a comunicare l'esito dell'accertamento alla Società per l'assunzione dei relativi provvedimenti sanzionatori, garantendo l'anonimato del segnalante;
- ad adire le competenti autorità giudiziarie, sussistendo i presupposti di legge.

Qualora sia accertata l'insussistenza o la manifesta infondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, l'ODV procederà ad archiviare la segnalazione, redigendo apposito verbale.

L'eventuale effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelino essere infondate è soggetta all'applicazione del Sistema Sanzionatorio.

L'ODV e il Personale che ricevano o comunque vengano a conoscenza delle segnalazioni, oltre a coloro che possano essere successivamente coinvolti nella gestione del procedimento, sono tenuti ad osservare l'obbligo di riservatezza sull'identità del segnalante. L'eventuale violazione del predetto obbligo è soggetta all'applicazione del Sistema Sanzionatorio. Nel caso in cui alla segnalazione segua l'avvio di un procedimento sanzionatorio, l'identità del segnalante può essere rivelata all'accusato nei casi in cui:

- vi sia il consenso espresso del segnalante;
- la contestazione dell'addebito risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile per la difesa dell'accusato, purché tale circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.

7.4. WHISTLEBLOWING

Con il D.Lgs n. 24/2023 è stata recepita nell'ordinamento italiano la direttiva UE 2019/1937 riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione" (cd. disciplina *whistleblowing*).

L'obiettivo della direttiva europea è stabilire norme minime comuni per garantire un elevato livello di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, creando canali di comunicazione sicuri, sia all'interno di un'organizzazione, sia all'esterno.

Il novellato D.Lgs 231/2021 prevede, inoltre, l'estensione dell'obbligo di attivare un sistema per segnalare le violazioni del diritto nazionale e dell'Unione Europea (oltre che degli enti pubblici), sulla base di criteri dimensionali dell'ente.

In particolare, il D. Lgs. 24/2023 è intervenuto anche sull'art. 6 nella parte che disciplinava il whistleblowing, abrogando i commi 2-ter e 2-quater e modificando il comma 2-bis, stabilendo che i modelli organizzativi devono prevedere "*ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare*".

Si tratta di una disciplina che persegue, come fine ultimo, il contrasto e la prevenzione dei fenomeni illeciti nelle organizzazioni pubbliche e private, incentivando l'emersione di condotte pregiudizievoli - di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del suo contesto lavorativo - in danno dell'ente di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

Le **segnalazioni** sono definite come le informazioni, compresi i fondati sospetti, su violazioni già commesse o non ancora commesse (ma che, sulla base di elementi concreti, potrebbero esserlo), nonché su condotte volte ad occultarle (es. occultamento o distruzione di prove).

Si deve poi trattare di comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

Le segnalazioni possono essere effettuate anche da coloro che hanno instaurato con i soggetti pubblici e privati altri tipi di rapporti giuridici diversi da quelli di lavoro in senso stretto. Ci si riferisce, fra l'altro, ai consulenti, collaboratori, volontari, tirocinanti, azionisti degli stessi soggetti pubblici e privati ove assumano la forma societaria e alle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

La disciplina si applica anche nel caso di segnalazioni che intervengano nell'ambito di un rapporto di lavoro poi terminato, se le informazioni sono state acquisite durante il suo svolgimento, nonché qualora il rapporto non sia ancora iniziato e le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante la selezione o in altre fasi precontrattuali.

Nel caso di specie, visti i limiti dimensionali societari, le segnalazioni potranno avere a oggetto violazioni delle disposizioni normative nazionali. In particolare:

- illeciti penali, civili, amministrativi o contabili diversi rispetto a quelli specificamente individuati come violazioni del diritto UE;
- reati presupposto per l'applicazione del D.Lgs 231/2021;
- violazioni delle procedure e/o del MOGC, anch'esse non riconducibili alle violazioni del diritto dell'UE come sotto definite.

Non sono, dunque, applicabili le violazioni alla normativa europea, quali:

- illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al Decreto e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato). Si precisa che le disposizioni normative contenute nell'Allegato 1 sono da intendersi come un riferimento dinamico in quanto vanno naturalmente adeguate al variare della normativa stessa. In particolare, si tratta di illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. A titolo esemplificativo, si pensi ai cd. reati ambientali, quali, scarico, emissione o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell'aria, nel terreno o nell'acqua oppure raccolta, trasporto, recupero o smaltimento illecito di rifiuti pericolosi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE. Si pensi, ad esempio, alle frodi, alla corruzione e a qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle imprese e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle imprese;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti. In tale ambito vanno ricondotte, ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Ue. Si pensi ad esempio a un'impresa che opera sul mercato in posizione dominante.

La legge non impedisce a tale impresa di conquistare, grazie ai suoi meriti e alle sue capacità, una posizione dominante su un mercato, né di garantire che concorrenti meno efficienti restino sul mercato. Tuttavia, detta impresa potrebbe pregiudicare, con il proprio comportamento, una concorrenza effettiva e leale nel mercato interno tramite il ricorso alle cd. pratiche abusive (adozione di prezzi cd. predatori, sconti target, vendite abbinate) contravvenendo alla tutela della libera concorrenza.

Sono altresì **escluse dall'ambito di applicazione** della nuova disciplina le segnalazioni:

- legate a un **interesse personale del segnalante**, che attengono ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (es. vertenze di lavoro, discriminazioni, conflitti interpersonali tra colleghi, segnalazioni su trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di una lesione dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'ente privato o dell'amministrazione pubblica);
- in materia di **sicurezza e difesa nazionale**;
- relative a **violazioni già regolamentate** in via obbligatoria in alcuni settori speciali, alle quali continua dunque ad applicarsi la disciplina di segnalazione ad hoc (servizi finanziari, prevenzione riciclaggio, terrorismo, sicurezza nei trasporti, tutela dell'ambiente, etc.).

Quanto al contenuto, le segnalazioni devono essere il più possibile circostanziate, al fine di consentire la valutazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni.

In particolare, è necessario che risultino chiari i seguenti elementi essenziali della segnalazione, anche ai fini del vaglio di ammissibilità:

- i dati identificativi della persona segnalante (nome, cognome, luogo e data di nascita), nonché un recapito a cui comunicare i successivi aggiornamenti;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, specificando i dettagli relativi alle notizie circostanziali e ove presenti anche le modalità con cui si è venuto a conoscenza dei fatti oggetto della segnalazione;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.
- Inoltre, nel caso di utilizzo del canale scritto il segnalante dovrà indicare di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing inserendo la dicitura “riservata al gestore della segnalazione”.

Capital Ferro S.p.A. adotta uno specifico protocollo per il c.d. “whistleblowing”.

In particolare, un **canale di segnalazione interno** che prevede:

- un **canale scritto**: mediante invio di raccomandata con ricevuta di ritorno con apposito modulo da recapitarsi a: FUNZIONE RESPONSABILE WHISTLEBLOWING DECRETO 231 all'indirizzo legale della Società come da apposita procedura (cfr. “231 W istruzioni”; “231 W modulo segnalazione”).
- un **canale orale**: linea telefonica riservata dedicata come da esposto nei locali societari e indicato nei protocolli interni;

- possibilità di un **incontro diretto** con il gestore della segnalazione nella persona della FUNZIONE RESPONSABILE WHISTLEBLOWING DECRETO 231.

Resta ferma la possibilità, in ogni caso, di effettuare denunce all'autorità giudiziaria e contabile nei casi di loro competenza.

Nel rimandare alle procedure interne, si precisa che sarà comunicato al segnalante entro sette giorni l'avviso di ricevimento della presentazione della segnalazione.

Il gestore della segnalazione dovrà fornire un riscontro al segnalante, entro tre mesi dalla data di avviso di ricevimento o - in mancanza di tale avviso - entro tre mesi dalla data di scadenza del termine di sette giorni per tale avviso.

Al riguardo, è opportuno specificare che non è necessario concludere l'attività di accertamento entro i tre mesi, considerando che possono sussistere fattispecie che richiedono, ai fini delle verifiche, un tempo maggiore. Pertanto, si tratta di un riscontro che, alla scadenza del termine indicato, può essere definitivo se l'istruttoria è terminata oppure di natura interlocutoria sull'avanzamento dell'istruttoria, ancora non ultimata. Pertanto, alla scadenza dei tre mesi, il gestore della segnalazione può comunicare al segnalante:

- l'avvenuta archiviazione della segnalazione, motivandone le ragioni;
- l'avvenuto accertamento della fondatezza della segnalazione e la sua trasmissione agli organi interni competenti;
- l'attività svolta fino a questo momento e/o l'attività che intende svolgere.

Ai fini dell'ammissibilità, è necessario che la segnalazione sia fondata su elementi di fatto chiari, precisi e concordanti, di cui si è venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, in particolare dovranno essere indicati:

- i **dati identificativi** della persona segnalante (nome, cognome, luogo e data di nascita), nonché un recapito a cui comunicare i successivi aggiornamenti;
- le **circostanze di tempo e di luogo** in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, che contenga i dettagli relativi alle notizie circostanziali e, ove presenti, anche le modalità attraverso cui il segnalante è venuto a conoscenza dei fatti;
- le **generalità o altri elementi** che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Alla luce di queste indicazioni, la segnalazione può, quindi, essere **ritenuta inammissibile** per:

- mancanza dei dati che costituiscono gli elementi essenziali della segnalazione;
- manifesta infondatezza degli elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dal legislatore;
- esposizione di fatti di contenuto generico tali da non consentirne la comprensione agli uffici o alla persona preposti;
- produzione di sola documentazione senza la segnalazione vera e propria di violazioni.

Nel caso, invece, di ricezione di **segnalazioni anonime** le stesse saranno prese in considerazione solo qualora risultino puntuali, circostanziate e supportate da idonea documentazione.

E' fatto obbligo alla Società e a tutte le funzioni di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e di ogni altra informazione, inclusa l'eventuale documentazione allegata, dalla quale possa direttamente o indirettamente risalire all'identità del whistleblower.

Tutte le parti coinvolte in un caso di whistleblowing devono essere protette. Sono vietate le ritorsioni dei confronti dei dipendenti che effettuano una segnalazione.

Affinché sia riconosciuta tale forma di tutela, è necessario:

- che il segnalante/denunciante al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica avesse "fondato motivo" di ritenere le informazioni veritiere e rientranti nel perimetro applicativo della disciplina;
- che la segnalazione, denuncia o divulgazione sia stata effettuata secondo la disciplina normativamente prevista.

Questo implica da parte del segnalante un'attenta diligenza nella valutazione delle informazioni che non è sufficiente si fondino su semplici supposizioni, "voci di corridoio" o notizie di pubblico dominio.

La norma fornisce un elenco delle possibili fattispecie ritorsive, sia pur non esaustivo e non tassativo:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Pertanto, il soggetto che ritenga di aver subito una ritorsione, anche tentata o minacciata, come conseguenza di una segnalazione/divulgazione/denuncia lo comunica all'ANAC, che dovrà

accertare il nesso di causalità tra la ritorsione e la segnalazione e, quindi, adottare i conseguenti provvedimenti.

Si evidenzia che esistono dei casi in cui il **segnalante perde la protezione**: i) qualora sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o nel caso in cui tali reati siano commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile; ii) in caso di responsabilità civile per lo stesso titolo per dolo o colpa grave. In entrambe le ipotesi alla persona segnalante o denunciante verrà irrogata una sanzione disciplinare.

8. SISTEMA DISCIPLINARE.

8.1. PRINCIPI GENERALI.

La predisposizione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello costituisce, ai sensi dall'art. 6, co. 2°, lett. e) del Decreto, requisito essenziale del Modello medesimo.

Il funzionamento di tale sistema e l'applicazione delle relative sanzioni prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, posto che le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia ed indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

L'ODV potrà proporre all'organo di competenza l'assunzione di misure disciplinari.

L'applicazione e l'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione dei principi e delle regole di condotta contenute nel presente Modello e nel Codice Etico prescinde dall'eventuale instaurazione e dall'esito di un procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'ente in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni di questo possano determinare.

Nell'espletamento di attività aziendali, nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati contemplati dal D.Lgs n. 231/2001, ai fini dell'ottemperanza delle previsioni del predetto decreto costituisce violazione del Modello e del Codice Etico:

- la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni e ai principi del Modello di organizzazione gestione e controllo;
- l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello di organizzazione gestione e controllo;
- la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni e ai principi del Codice Etico;
- l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Codice Etico;
- la messa in atto o l'omissione di azioni o comportamenti contrari a leggi, regolamenti, ordini e discipline;
- la violazione, l'infrazione, l'elusione, l'imperfetta o comunque la parziale applicazione delle regole di condotta contenute nel Modello e nel Codice Etico;
- la mancata collaborazione, quando richiesta, con l'Organismo di Vigilanza;
- l'omesso invio, dei flussi informativi e delle segnalazioni previsti dal Modello e/o verso l'ODV quando reiterato e volto ad ostacolarne le funzioni di vigilanza;

- l'effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelino infondate;
- la violazione delle misure che la Società pone a tutela della riservatezza del segnalante;
- l'effettuazione, nei confronti di coloro i quali hanno presentato una segnalazione, di qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione diretta o indiretta per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione medesima;

In materia di “whistleblowing”:

- la commissione di qualsiasi ritorsione - da intendersi come comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione (della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica) - che provoca o può provocare, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto alla persona segnalante (o alla persona che ha sporto la denuncia o che ha effettuato una divulgazione pubblica) e/o agli altri soggetti specificamente individuati dalla norma;
- la non istituzione di canali di segnalazione, la mancata adozione di procedure di whistleblowing conformi alla normativa o anche la non effettuazione di attività di verifica ed analisi a riguardo delle segnalazioni ricevute;
- la messa in atto di azioni o comportamenti con i quali la segnalazione è stata ostacolata o si è tentato di ostacolarla;
- la violazione dell'obbligo di riservatezza.

8.2. SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI.

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello costituiranno illeciti disciplinari.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti rientrano tra quelle previste dal contratto collettivo applicato, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7, l. 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

Le sanzioni saranno applicate in considerazione della gravità dell'illecito disciplinare e della conseguenza del reato.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti (nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300, ed eventuali normative speciali applicabili) sono :

1. la censura con rimprovero verbale o scritto;
2. la multa;
3. la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione;
4. il licenziamento con preavviso;
5. il licenziamento senza preavviso.

Fermi restando gli obblighi in capo a Capital Ferro S.p.A. derivanti dallo Statuto dei Lavoratori e dai CCNL. In particolare:

1. Incorre nei provvedimenti della **CENSURA CON RIMPROVERO VERBALE O SCRITTO** il Dipendente che violi le procedure interne previste dal presente Modello e/o quanto previsto o prescritto dal Codice Etico (ad esempio, non osservanza delle procedure prescritte, omissione di comunicazioni all'ODV delle informazioni prescritte, omissione

di controlli, etc.) o adottati, nell'esercizio di attività nelle Aree a Rischio, così come in altre aree dell'azienda, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello o del Codice Etico, dovendosi ravvisare nei suddetti comportamenti una mancata osservanza delle disposizioni portate a conoscenza da Capital Ferro S.p.A. con ordini di servizio o altro mezzo idoneo.

2. Incorre nel provvedimento della **MULTA** il Dipendente che violi più volte le procedure interne previste dal Modello e/o quanto prescritto o previsto dal Codice Etico, o adottati, nell'esercizio di attività nelle Aree a Rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello e/o del Codice Etico, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta effettuazione della mancanza della non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza da Capital Ferro S.p.A. con ordini di servizio o altro mezzo idoneo.
3. Incorre nel provvedimento della **SOSPENSIONE DAL LAVORO E DALLA RETRIBUZIONE** il Dipendente che nel violare le procedure interne previste dal presente Modello e/o quanto prescritto o previsto dal Codice Etico, o adottando, nell'esercizio di attività nelle Aree a Rischio, una condotta non conforme alle prescrizioni del Modello e/o del Codice Etico, nonché compiendo atti contrari all'interesse di Capital Ferro S.p.A., arrechi danno alla stessa o la esponga a una situazione di pericolo per l'integrità dei beni dell'azienda, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la determinazione di un danno o di una situazione di pericolo per l'integrità dei beni della Società o il compimento di atti contrari ai suoi interessi parimenti derivanti dalla non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza da Capital Ferro S.p.A. con ordini di servizio o altro mezzo idoneo.
4. Incorre nel provvedimento del **LICENZIAMENTO CON PREAVVISO** (con diritto del datore di lavoro all'esonero immediato dall'attività lavorativa provvedendo alla liquidazione dei relativi emolumenti) il Dipendente che adottati, nell'esercizio delle attività nelle Aree a Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e/o del Codice Etico e diretto in modo univoco al compimento di un reato o di un illecito.

Tale comportamento costituisce una grave inosservanza delle disposizioni impartite da Capital Ferro S.p.A. e/o una grave violazione dell'obbligo del lavoratore di cooperare alla prosperità della stessa.

5. Incorre nel provvedimento del **LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO** il Dipendente che adottati, nell'esercizio delle attività nelle Aree a Rischio, un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e/o del Codice Etico e tale da determinare la concreta applicazione a carico di Capital Ferro S.p.A. delle misure previste dal D.Lgs 231/01, nonché il lavoratore che sia recidivo oltre la terza volta nell'anno solare nelle mancanze di cui al precedente punto n. 3.

Tale comportamento fa venire meno radicalmente la fiducia di Capital Ferro S.p.A. nei confronti del lavoratore, costituendo altresì un grave nocimento morale e/o materiale per l'azienda.

8.3. SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI.

Qualora la violazione delle norme di condotta individuate dal Modello sia posta in essere da un dirigente, troveranno applicazione le misure disciplinari previste dal contratto collettivo applicato.

Anche queste misure disciplinari saranno disposte dall'Ufficio del Personale, previa eventuale proposta dell'ODV.

8.4. SANZIONI NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI.

In caso di violazioni del Modello da parte di Amministratori della Società, l'ODV informerà l'intero Organo Amministrativo e il Collegio Sindacale della stessa, che provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

8.5. SANZIONI NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER.

Ogni comportamento posto in essere da collaboratori esterni o da *partner* in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato indicato dal Decreto potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di *partnership*, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva la richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

9. DIFFUSIONE E CONOSCENZA DEL MODELLO.

9.1. FORMAZIONE DEL PERSONALE.

La Società promuove la conoscenza del Modello, dei relativi controlli interni e dei loro aggiornamenti tra tutti i dipendenti, affinché essi ne conoscano il contenuto, lo osservino e contribuiscano alla sua migliore attuazione.

Ai fini dell'attuazione del Modello la formazione del personale dovrà essere gestita dalla Società, in collaborazione con l'ODV, secondo le seguenti modalità:

- quanto al personale direttivo e con funzioni di rappresentanza della Società: formazione iniziale attraverso apposite riunioni nel periodo immediatamente successivo all'approvazione del Modello, diffusione via *internet* di materiale dedicato all'argomento, con comunicazione costante e tempestiva di eventuali aggiornamenti e modifiche; informativa in sede di assunzione per i neoassunti;
- quanto al restante personale: nota informativa interna esplicativa del Modello e delle sue funzioni; informativa in sede di assunzione per i neo assunti; estensione ai dipendenti che hanno un indirizzo di posta elettronica delle informazioni via *mail*.

9.2. INFORMAZIONE DEI COLLABORATORI ESTERNI E DEI PARTNER.

La Società promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra collaboratori, diversi dai dipendenti, e tra i *partner* della Società e, a tal fine, di impegna ad informare tali soggetti circa il contenuto del Modello fin dal principio del rapporto professionale o commerciale.

10. VERIFICHE PERIODICHE.

In relazione ai compiti di monitoraggio e di aggiornamento del Modello assegnati all'ODV dall'art. 6, 1° co., lett. b), del Decreto, il Modello sarà soggetto a tre tipi di verifiche:

- verifiche sugli atti: annualmente si procederà a una verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla società in aree di attività a rischio;
- verifiche delle procedure: periodicamente sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall'ODV;
- riesame: annualmente saranno riesaminate tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, le azioni intraprese in proposito dall'ODV e gli altri soggetti interessati, gli eventi e gli episodi considerati maggiormente rischiosi, nonché l'effettività della conoscenza tra tutti Destinatari del contenuto del Modello e delle ipotesi di reato previste dal Decreto.

Dei risultati di questa attività di verifica dovrà dare conto, seppure sommariamente, la relazione annualmente predisposta dall'ODV per l'Organo Amministrativo prevista nel paragrafo precedente.

11. MODELLO E CODICE ETICO.

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico ed a tal fine si è ritenuto di considerare il Codice Etico parte integrante del Modello pur presentando il Modello, nella sua Parte Generale e nelle sue Parti Speciali, per le finalità che esso intende perseguire, una portata diversa rispetto al Codice stesso.

In ragione di quanto precede, si precisa, quindi, che:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società allo scopo di esprimere dei principi di “deontologia aziendale” che la Società riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i dipendenti, i dirigenti e gli amministratori;
- il Modello risponde a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati;
- i principi etici contenuti nel Codice Etico afferenti ai temi trattati nella Parte Generale e nelle Parti Speciali del Modello, costituiscono le regole comportamentali di base per il legittimo esercizio delle attività aziendali.

- PARTI SPECIALI -

Le fattispecie di reato dalle quali può scaturire la responsabilità della Società sono tassativamente indicate dal Decreto e da specifiche leggi speciali; di tali fattispecie saranno di seguito illustrate quelle per le quali sussiste un concreto rischio di commissione da parte della Società, unitamente ad un breve commento ed all'indicazione di alcune regole specifiche e complementari a quelle generali indicate dal Modello.

- I -

1. REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 24 E 25 DEL DECRETO).
Gli artt. 24 e 25 del Decreto individuano un gruppo di reati che possono essere commessi nell'ambito dei rapporti che la Società intrattiene con la Pubblica Amministrazione; buona parte di questi reati è costituita da reati cd. propri, intendendosi per tali i reati che possono essere commessi da soggetti determinati, rappresentati, nel caso di specie, da quelli dotati della qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio⁴.

1.1. PECULATO (ART. 314 C.P.)

Questa ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio si appropria di denaro o di altra cosa mobile altrui di cui ha il possesso per ragione del suo ufficio o servizio.

Quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita la pena è diminuita.

1.2. PECULATO MEDIANTE PROFITTO DI ERRORE ALTRUI (ART. 316 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità.

⁴ Agli effetti della legge penale (art. 357 c.p.), è pubblico ufficiale chi esercita una pubblica funzione legislativa, amministrativa, o giudiziaria formando o correndo a formare la volontà sovrana dello Stato o di un altro Ente pubblico presso il quale è chiamato ad esplicare mansioni autoritarie (deliberanti, consultive o esecutive). Deve, invece, considerarsi incaricato di pubblico servizio (art. 358 c.p.) chi, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, manca dei poteri tipici di quest'ultima, purché non svolga semplici mansioni di ordine né presti opera meramente materiale. Al riguardo, la giurisprudenza, ormai consolidata, ha precisato che, ai fini della individuazione della qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, occorre verificare se la relativa attività sia disciplinata da norme di diritto pubblico e sia volta in concreto al perseguimento di interessi collettivi, restando irrilevanti la qualificazione e l'assetto formale dell'Ente per il quale il soggetto presta la propria opera. In altri termini, la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio può attribuirsi non solo ad esponenti di Enti pubblici in senso stretto, ma anche a quelli di Enti regolati dal diritto privato che, in concreto, svolgono attività o prestino servizi nell'interesse della collettività.

1.3. CONCUSSIONE (ART. 317 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

1.4. CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE (ART. 318 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa.

1.5. CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO (ART. 319 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceva, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetti la promessa.

1.6. CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319 TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i fatti indicati nei sopra citati articoli 318 e 319 c.p. siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

1.7. INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA' (ART. 319 QUATER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Il reato punisce anche chi, nei casi sopra descritti, dà o promette denaro o altra utilità quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

1.8. CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI PUBBLICO SERVIZIO (ART. 320 C.P.)

Detta ipotesi di reato estende le disposizioni di cui all'articolo 318 c.p. e all'articolo 319 c.p. anche all'incaricato di un pubblico servizio.

1.9. ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ovvero se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri.

1.10. PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE O DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI (ART. 322 BIS C.P.)

Tale ipotesi di reato estende le disposizioni di cui agli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322 terzo e quarto comma, c.p., ai soggetti specificati nell'articolo 322 bis c.p. stesso.

1.11. ABUSO D'UFFICIO (ART. 323 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque del pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

1.12. TRUFFA AGGRAVATA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (ART. 640 COMMA 2 N. 1 C.P.)

Detta ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

1.13. TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640 BIS C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

1.14. MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO (ART. 316 BIS C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento in cui si consuma il reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che non vengano successivamente destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

1.15. INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO (ART. 316 TER C.P.)

Detta ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalla Unione Europea.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

1.16. FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (ART. 640 TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico, ovvero manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

A.1.17 – TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE (ART. 346-BIS C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

A.1.18 – ART. 25 COMMA 5-BIS D.LGS N. 231/2011

Se prima della sentenza di primo grado la Società si è efficacemente adoperata per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2, D.Lgs n. 231/2001.

A.1.19 – FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE (ART. 356 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura qualora venga commessa una frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo 355 cp.

Quest'ultimo articolo prevede che: *“chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità [c.p. 359], fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio,*

è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103 [c.p. 29] ⁽²⁾.

La pena è aumentata [c.p. 64] se la fornitura concerne:

1. sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;

2. cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato [c.p. 251];

3. cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.

Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la multa da euro 51 a euro 2.065 ⁽²⁾.

Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura”.

A.1.20 – ART. 2, LEGGE N. 898/1986

Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, tale reato punisce chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Agli effetti della disposizione del precedente comma e alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione.

2. DESTINATARI DELLA DISCIPLINA.

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli esponenti aziendali della Società operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori esterni e *partner*.

Per poter rendere efficace tale sezione, occorre che tutti i Destinatari sopra individuati siano precisamente consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e che quindi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

3. AREE A RISCHIO.

3.1. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO

I reati considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato e tale da ricomprendere, come si è visto, anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri).

Sono, pertanto, da considerarsi a rischio tutte quelle aree aziendali che per lo svolgimento delle proprie attività tipiche intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione (aree di rischio diretto).

Sono da considerarsi allo stesso modo a rischio le aree aziendali che, pur non implicando direttamente l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione, gestiscono strumenti di tipo finanziario e simili che potrebbero essere impiegati per attribuire vantaggi e utilità a pubblici ufficiali nella commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione (aree di rischio indiretto).

Tenuto conto della molteplicità dei rapporti che la Società intrattiene con Amministrazioni Pubbliche, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio sono state così individuate:

A) Aree a rischio diretto:

- gestione dei rapporti con istituzione ed enti pubblici (contratti o convenzioni di concessione, richieste di provvedimenti amministrativi, licenze e autorizzazioni, altre comunicazioni a soggetti pubblici);
- gestione di contenziosi giudiziari e stragiudiziali;
- gestione amministrativa del personale;
- gestione contabilità e tributi (si pensi alle dichiarazioni fiscali e agli eventuali controlli sulla corretta tenuta delle scritture e sugli importi dei tributi);
- gestione dei rapporti con Autorità Pubbliche di Vigilanza;
- percezione e utilizzazione di finanziamenti agevolati;
- gestione di *software* della pubblica amministrazione.

B) Aree a rischio indiretto:

- amministrazione, finanza, contabilità, fiscale (attenzione particolare dovrà essere attribuita all'attività di fatturazione, in particolare passiva);
- gestione dei contratti di consulenza e prestazione professionale;
- selezione del personale;
- nomina di dirigenti e di membri degli organi sociali.

Eventuali integrazioni delle indicate aree di attività a rischio potranno essere disposte dall'Organo Amministrativo della Società anche su parere e proposta dell'ODV, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

4. MISURE PER LA PREVENZIONE.

4.1. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE A RISCHIO DIRETTO.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto - a carico degli esponenti aziendali, in via diretta, e a carico dei collaboratori esterni e *partner*, tramite apposite clausole contrattuali - di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;

- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

È fatto divieto in particolare di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione;
- effettuare prestazioni in favore dei *partner* che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i medesimi;
- riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, secondo quanto previsto dal Codice Etico, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico (ad esempio, la distribuzione di libri d'arte), o la *brand image* della Società. I regali offerti – salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- nessun tipo di pagamento può essere effettuato in denaro contante o in natura;
- le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'ODV eventuali situazioni di irregolarità;
- nel caso in cui la comunicazione alla Pubblica Amministrazione avvenga attraverso supporti informatici, l'idoneità dell'operatore, che immette dati e dichiarazioni deve essere sempre individuabile (attraverso *password* e firma digitale).

Sono salve le eventuali procedure di maggiore tutela che si ritenesse di applicare di volta in volta.

4.2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE A RISCHIO INDIRETTO.

È senz'altro consigliabile che il Modello, nelle sue linee di attuazione concreta, preveda ulteriori controlli su alcune aree di attività che, pur non essendo direttamente a rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione, possono tuttavia fornire l'occasione per predisporre somme di denaro o altre utilità da impiegare a scopi corruttivi.

Saranno, per esempio, opportuni alcuni controlli sull'attività di fatturazione, in particolare passiva. È, infatti, necessario prevenire il rischio che questa attività possa essere volta alla formazione di risorse finanziarie occulte che possano essere impiegate per illecite dazioni a pubblici ufficiali.

Cautele particolari dovranno poi accompagnare la scelta di collaboratori, consulenti esterni e liberi professionisti, e l'assunzione del personale, nonché la nomina di Consiglieri di amministrazione, soprattutto se senza deleghe, e di membri degli altri organi sociali: anche in questi casi è opportuna l'assunzione di alcune misure volte a impedire o, comunque, a ridurre il rischio che queste attività possano dissimulare illecite attribuzioni di utilità a scopi corruttivi.

5. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ODV.

- I compiti dell' ODV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati con la Pubblica Amministrazione sono i seguenti: proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente Parte Speciale;
- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati ed illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto;
- accertare ogni eventuale violazione della presente Parte Speciale e proporre eventuali sanzioni disciplinari.

- II -

1. REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (ART. 24-BIS)

L'art. 7 della l. 18 marzo 2008, n. 48 *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno”* ha esteso la responsabilità amministrativa dell'Ente, introducendo le ipotesi di reato che seguono.

1.1. ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615-TER C.P.)

Il reato punisce la condotta di chi abusivamente (e consapevolmente) si introduce in un sistema informatico o telematico, purché sia protetto, ovvero chi vi permane contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo.

La fattispecie in questione tutela la riservatezza delle comunicazioni o delle informazioni che, ormai sempre più di frequente, sono trasmesse attraverso i sistemi predetti.

1.2. DETENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 615-QUATER. C.P.)

Il reato si realizza nel caso in cui un soggetto abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi, o consegni codici, parole chiave, o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, ovvero fornisca indicazioni o istruzioni al predetto scopo. Ciò al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Il delitto si considera aggravato qualora sia commesso:

- in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dalla Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- da un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti la funzione, o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

1.3. DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615-QUINQUES C.P.)

Il reato si configura nel caso in cui un soggetto si procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegni o, comunque, metta a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi ivi contenuti.

1.4. INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617-QUATER C.P.)

Il reato si realizza nel caso in cui siano intercettate, impedito o interrotte comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico. Inoltre si ritiene realizzata tale fattispecie criminosa nel

caso in cui il contenuto di tali dichiarazioni siano rivelate con qualsiasi mezzo di informazione al pubblico.

1.5. INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ATTE AD INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617-QUINQUIES C.P.)

Il reato è realizzato da qualunque soggetto che, fuori dai casi consentiti dalla legge, installi apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico.

Il reato sanziona penalmente le attività preparatorie all'intercettazione. Pertanto il reato si consuma nel momento in cui è completata l'installazione medesima anche nell'ipotesi in cui gli apparecchi installati non abbiano funzionato.

1.6. DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI (ART. 635-BIS. C.P.)

Il reato si realizza nel caso in cui un soggetto, con coscienza e volontà, distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Il delitto si consuma con il verificarsi dell'evento di danneggiamento.

1.7. DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635-TER. C.P.)

Il reato ha ad oggetto il danneggiamento di informazioni, dati e programmi ecc. utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o di pubblica utilità. In ragione dell'importanza del bene giuridico tutelato dalla norma in esame, la soglia di rilevanza penale della condotta è anticipata ad una fase prodromica alla produzione della lesione; la verifica dell'evento lesivo costituisce, invece, circostanza aggravante dell'ipotesi delittuosa.

1.8. DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 635-QUATER C.P.)

Il reato punisce chiunque con coscienza e volontà, mediante le condotte di cui alla fattispecie relativa al danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, deteriori sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento.

1.9. FALSITÀ SU DOCUMENTI INFORMATICI (ART. 491 BIS C.P.)

Il reato ha ad oggetto le ipotesi di falsità che riguardino un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria; a tale delitto si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

1.10 – FRODE INFORMATICA DEL SOGGETTO CHE PRESTA SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DI FIRMA ELETTRONICA (ART. 640-QUINQUIES C.P.)

Il reato ha a oggetto il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

2. AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.

Il rischio di commissione dei reati informatici e di trattamento illecito dei dati è scarsamente rilevante per la natura delle attività poste in essere dalla Società.

La segnalazione di eventuali aree a rischio potrà avvenire in ogni momento all'ODV, il quale, se lo riterrà opportuno, segnalerà all'Organo amministrativo la necessità di integrare il Modello.

La Società ritiene che tale funzione di controllo e verifica, assieme al rispetto del Codice Etico e dei principi generali in materia di prevenzione dei reati, sia sufficiente a scongiurare la realizzazione.

3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE.

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli esponenti aziendali della Società operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori esterni e *partner*.

Per poter rendere efficace la presente Parte Speciale, occorre che tutti i Destinatari sopra individuati siano precisamente consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e che quindi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.

Si tratta di regolamentare le modalità di gestione degli accessi ai *personal computer* ed alla rete aziendale e ad *internet*, profili centrali nell'identificazione dell'utente. Sono indicate nel prosieguo anche procedure di verifica degli accessi, di visibilità e modificabilità dei dati, nonché di conservazione dei medesimi.

È proibito agli utenti della rete *internet* aziendale di trasmettere o scaricare materiale considerato osceno, pornografico, minaccioso o che possa molestare la razza o la sessualità. Tale divieto integra le prescrizioni dettate al riguardo dal Codice Etico.

L'uso dei *computer* disponibili nella rete aziendale è concesso solo per motivi di lavoro. L'utilizzo di ogni computer è riservato e protetto da *password* e per il suo utilizzo è necessario disporre, oltre che di *password*, anche di *username* (che il sistema informatico impone di modificare periodicamente). L'accesso ai programmi di contabilità, gestione ed amministrazione dell'impresa è concesso, secondo le necessità, solo ai soggetti a ciò autorizzati a seconda della funzione.

L'utilizzo di *internet* è parimenti strettamente regolamentato. Il personale non ha accesso alla rete esterna se non per comprovate ragioni lavorative.

Ogni violazione delle procedure interne enucleate ed enucleande per l'utilizzo del sistema informativo e *internet* deve essere tempestivamente comunicata all'ODV.

5. PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI.

5.1 MODALITÀ DI ACCESSO AI SINGOLI COMPUTER

Ogni singolo computer fa parte del dominio interno predefinito dalla Società e, quindi, deve essere autenticato ogni volta che un utente richiede l'accesso al dominio stesso. Ogni utente è fornito di *password* di accesso sia al *computer* che al dominio. Le *password* sono personalizzate e vengono modificate con cadenza periodica.

5.2 MODALITÀ DI ARCHIVIAZIONE DEI DATI E *BACKUP*

I dati che vengono memorizzati all'interno dei server sono salvati quotidianamente (di norma durante la notte), tramite procedura di *backup*, anche su supporti removibili. Le copie di salvataggio vengono conservate in zone ignifughe e protette, disponibili solo ad utenti autorizzati.

5.3 MODALITÀ DI VISIBILITÀ DEI DATI TRA DIVERSI COMPUTER

È possibile condividere con altri utenti risorse locali come stampanti e/o cartelle di dati del proprio computer o del server. Gli archivi, anche elettronici, della struttura di gestione sono protetti mediante opportune misure volte ad inibire l'accesso ad operatori appartenenti a settori diversi da quello cui l'archivio si riferisce. L'accesso è sempre regolamentato da autorizzazioni, previamente concesse dietro presentazione di comprovate esigenze lavorative.

La modifica dei dati può avvenire solo ove autorizzata ed ogni computer che dispone di tale facoltà è utilizzato con *password* d'accesso personale, in modo tale da poter agevolmente risalire alla paternità dell'inserimento o della modifica del dato.

5.4 MODALITÀ DI ACCESSO AD INTERNET SINGOLI COMPUTER

Ogni utente ha la possibilità di navigare in *internet* senza alcun limite di tempo, solo se previamente autorizzato e per esigenze lavorative.

La navigazione è protetta, ossia sono adottati dispositivi tecnici idonei a vietare l'accesso a siti pedopornografici noti alla società. Per garantire la sicurezza del sistema e dei dati, ogni computer è protetto tramite antivirus centralizzato e distribuito dal server, costantemente aggiornato.

6. COMPITI DELL'ODV.

I compiti di vigilanza dell'ODV in relazione all'osservanza ed all'efficacia del Modello in materia di illeciti informatici sono quelli di carattere generale previsti della Società, ritenuti sufficienti, anche in virtù dello scarso indice di rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

In caso di violazioni riscontrate l'ODV procede ad individuare la sanzione ritenuta idonea, seguendo le regole sopra enunciate.

Le sanzioni sono irrogate dall'organo sociale competente e con le procedure descritte sopra, sulla base della gravità del fatto e della sua volontarietà, sentito l'ODV. Tale organismo suggerisce,

nel rispetto delle tipologie e delle procedure sopra indicate, le opportune sanzioni per la violazione dei sistemi informatici della società e/o dei terzi, per le frodi informatiche e per le violazioni della *privacy* avvenute con l'ausilio o per mezzo dei sistemi informatici.

- III -

1. REATI SOCIETARI (ART. 25-TER DECRETO).

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati e indicati all'art. 25 ter del D.Lgs 231/01.

1.1. FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ART. 2621 C.C E ART. 2621 BIS C.C.)

Il reato si configura quando, fuori dai casi previsti dall'art. 2622 cc, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

L'art. 2621 bis cc prevede al primo comma la minor pena edittale ove i fatti di false comunicazioni siano di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità e degli effetti della condotta. Al secondo comma sono previsti lo stesso trattamento sanzionatorio, e la punibilità a querela della società, dei soci e degli altri destinatari della comunicazione sociale, per i fatti commessi nell'ambito della gestione di società non fallibili ai sensi dell'art. 1 r.d. n. 267/1942.

1.2. FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI DELLE SOCIETA' QUOTATE (ART. 2622 C.C.)

Il reato si configura quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Il secondo comma assimila alle stesse le società che controllano quelle appena richiamate, le società emittenti strumenti finanziari per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione nel mercato di cui sopra o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano e le società che fanno appello al pubblico risparmio o comunque lo gestiscono.

1.3. IMPEDITO CONTROLLO (ART. 2625 C.C.)

Commettono il reato in esame gli Amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle Società di revisione.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'UE o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del T.U.F.

1.4. INDEBITA RESTITUZIONE DI CONFERIMENTI (ART. 2626 C.C.)

Tale reato, a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale a garanzia dei creditori e dei terzi, punisce la restituzione dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, anche simulatamente, eseguita al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori della Società; tuttavia i soci possono essere chiamati a rispondere, secondo le regole generali di cui agli artt. 110 e ss. c.p., nel caso in cui abbiano svolto un'attività di istigazione, di determinazione o di ausilio nei confronti degli amministratori.

1.5. ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI O DELLE RISERVE (ART. 2627 C.C.)

La fattispecie consiste nella ripartizione degli utili (rappresentati da ogni incremento di valore del patrimonio netto rispetto al capitale sociale ed alle riserve obbligatorie) o degli acconti sugli utili non effettivamente conseguiti (o per effetto della gestione sociale o per altro titolo) o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione delle riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite; la ricostruzione degli utili o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Si tratta di reato proprio, essendo soggetti attivi del reato gli amministratori.

1.6. ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (ART. 2628 C.C.)

Commettono il reato in esame gli Amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, anche della Società controllante, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Tuttavia, il reato si estingue se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio afferente l'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

1.7. OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART. 2629 C.C.)

Il reato in esame si configura quando gli Amministratori, violando le disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra Società o scissioni, cagionando danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

1.8. FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (ART. 2632 C.C.)

Detta ipotesi di reato mira a tutelare la integrità del capitale sociale, punendo gli Amministratori e i soci conferenti che formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale attraverso l'attribuzione di azioni o quote sociali per una somma inferiore al loro valore nominale, la sottoscrizione reciproca di azioni o quote, la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura e dei crediti ovvero del patrimonio sociale nel caso di trasformazione.

1.9. INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI (ART. 2633 C.C.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui il Liquidatore cagioni un danno ai creditori sociali per aver ripartito i beni della Società tra i soci prima ancora di aver soddisfatto i creditori sociali stessi ovvero di aver accantonato le somme necessarie per soddisfarli.

Il reato si estingue se prima del giudizio ai creditori venga rifiuto il danno dagli stessi patito a seguito della suddetta condotta illecita.

1.10. CORRUZIONE TRA PRIVATI (2635 C.C.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

1.11. ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA (2636 C.C.)

Tale ipotesi di reato si configura quando con atti simulati o con frode si determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

1.12. AGGIOTAGGIO (ART. 2637 C.C.)

Detta ipotesi di reato punisce la condotta di colui che diffonde delle notizie false ovvero pone in essere operazioni simulate o in genere altri artifici idonei ad alterare sensibilmente il prezzo di strumenti finanziari non quotati, ovvero ad incidere in maniera significativa sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità di banche o Gruppi bancari.

1.13. OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA (ART. 2638 C.C.)

Tale fattispecie criminale intende sanzionare la condotta degli Amministratori, Direttori Generali, Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i Sindaci e/o Liquidatori di Società, ovvero di altri Enti, nonché tutti gli altri soggetti che – in virtù di disposizioni di legge – sono sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza ovvero sono tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni da rivolgersi ex lege alle autorità di vigilanza:

1. espongono fatti non corrispondenti al vero – ancorché oggetto di valutazioni – relativamente alla situazione economica, finanziaria e/o patrimoniale delle Società o degli Enti sottoposti alla attività di vigilanza;

2. occultano in tutto od in parte, con altri mezzi fraudolenti, fatti che avrebbero dovuto comunicare e concernenti sempre la situazione economica, finanziaria e/o patrimoniale delle Società o degli Enti sottoposti all'attività di vigilanza.

Ai fini della punibilità è altresì richiesto che la condotta sia posta in essere al fine di ostacolare l'attività di vigilanza.

La norma punisce anche la condotta degli Amministratori, Direttori Generali, Sindaci e/o Liquidatori di Società od altri Enti, nonché dei soggetti che – in virtù delle disposizioni di legge – sono sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza o sono tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali in qualsiasi modo (a titolo esemplificativo si parla di omissione di comunicazioni dovute) ostacolano l'esercizio delle funzioni di vigilanza delle preposte autorità pubbliche.

1.14. OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSI (ART. 2629 BIS C.C.)

Questo tipo di reato è previsto solo a carico di amministratori o componenti del consiglio di gestione di Società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'U.E.

Se a seguito della commissione di anche uno dei reati di cui sopra l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione è aumentata di un terzo.

2. AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

In relazione a ciascuna delle tipologie di reato sopra descritte può delinearci una specifica area astrattamente a rischio.

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio in relazione ai reati societari sono considerate le seguenti:

- la redazione del bilancio, della relazione sulla gestione, del bilancio consolidato e di altre comunicazioni sociali;
- le operazioni societarie che possono incidere sulla integrità del capitale sociale;
- le attività di controllo svolte dal Collegio Sindacale, dai soci e dalla Società di Revisione.

La segnalazione di particolari aree di rischiosità potranno essere eventualmente segnalate e integrate da parte dell'Organo Amministrativo della Società, previa informativa all'ODV; in particolare, si segnala, fin d'ora, la necessità di porre attenzione alle condotte definite di infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.) e infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità (art. 2635 c.c.), ora non richiamate nel Decreto, ma che lo saranno sicuramente in futuro⁵.

⁵ Ai sensi dell'art. 2634 (Infedeltà patrimoniale) "1. Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori, che, avendo un interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni. 2. La stessa pena si applica se il fatto è commesso in relazione a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale. 3. In ogni caso non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo. 4. Per i delitti previsti dal primo e secondo comma si procede a querela della persona offesa"; ai sensi dell'art. 2635 (Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità) "1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od omettono atti, in violazione

Nella presente Parte Speciale, oltre agli specifici principi di comportamento e di attuazione relativi alle aree di rischio sopra indicate, vengono comunque indicati:

- i principi di comportamento che la Società intende porre a base dell’azione della Società in relazione a tutti i comportamenti che possano integrare i reati societari previsti e sanzionati ai sensi del Decreto;
- i compiti di verifica dell’ODV e le attività di diffusione del Modello e di formazione sui principi giuridici relativi alla commissione dei reati descritti.

3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE.

Destinatari della Parte Speciale sono gli amministratori, direttori generali e i sindaci (“soggetti apicali”) della Società, nonché i dipendenti soggetti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali nelle aree di attività a rischio.

Si rammenta che, come detto, l’art. 2639 c.c. equipara gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori che svolgono dette funzioni in maniera formale a coloro che sono investiti “di fatto” di tali incombenzi; dei reati societari indicati, infatti, risponde sia “*chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione*”.

Per poter rendere efficace la presente Parte Speciale, occorre che tutti i destinatari sopra individuati siano precisamente consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e che quindi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

È fatto espresso divieto a carico dei predetti destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

È fatto espresso obbligo a carico dei predetti destinatari di:

- I. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, segnalando anche eventuali interessi in conflitto;
Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto di:

degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione sino a tre anni. 2. La stessa pena si applica a chi dà o promette l’utilità. 3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’art. 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 4. Si procede a querela della persona offesa”.

- rappresentare o trasmettere per l’elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere la comunicazione di dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- II. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività del capitale sociale, sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto di:
 - restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall’obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, in qualsiasi forma;
 - ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- III. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge e la libera e corretta formazione della volontà assembleare; e
- IV. coordinare il lavoro svolto con il Collegio Sindacale, la Società di revisione e l’ODV, agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale;
Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto di:
 - porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l’occultamento di documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento all’attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o della Società di Revisione;

5. PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI

Occorre ora indicare i principi e le modalità di attuazione dei comportamenti sopra descritti, in relazione alle diverse tipologie dei reati societari.

5.1. BILANCI ED ALTRE COMUNICAZIONI SOCIALI.

La redazione del bilancio annuale e delle altre comunicazioni sociali viene elaborata secondo i seguenti principi:

- vengono adottate misure idonee a garantire che le operazioni sopra indicate, siano effettuate con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza, con tempestiva segnalazione di eventuali situazioni anomale;
- vengono adottate misure idonee ad assicurare che qualora siano formulate richieste, da chiunque provenienti, di variazione quantitativa dei dati, rispetto a quelli già contabilizzati in base alle procedure correnti, chi ne sia a conoscenza informi, senza indugio, l’ODV;
- vengono adottate misure idonee a garantire che qualora siano formulate ingiustificate richieste di variazione dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile, chi ne sia a conoscenza informi, senza indugio, l’ODV;

- vi è l’obbligo in capo a chi fornisce informazioni, previste dalla presente procedura, alle unità gerarchicamente sovraordinate, di indicare i documenti o le fonti originarie dalle quali sono tratte ed elaborate le informazioni trasmesse, al fine di garantire la verificabilità delle stesse. Qualora possibile, e utile per la comprensione e la verifica dell’informazione, deve essere allegata copia dei documenti eventualmente richiamati.

5.2. TUTELA DEL CAPITALE SOCIALE

Tutte le operazioni di restituzione di conferimenti e di ripartizione degli utili o delle riserve devono essere svolte nel rispetto della legge, in particolare:

- valutazione delle operazioni da porre in essere e inoltro ai membri dell’Organo Amministrativo, evitando operazioni all’oscuro degli organi deliberativi, con l’invito a tutte le funzioni responsabili ad evitare detto comportamento;
- valutazione delle operazioni da porre in essere e inoltro ai membri dell’Organo Amministrativo, evitando operazioni all’oscuro degli organi deliberativi, con l’invito a tutte le funzioni responsabili ad evitare detto comportamento;
- informazione sulle norme in materia dei predetti reati a tutela del capitale sociale, in particolare in occasione di eventuali modifiche normative;
- previsione di idoneo sistema sanzionatorio aziendale.

5.3. REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ.

Al fine di prevenire la commissione del reato di impedito controllo sulla gestione societaria da parte degli organi sociali e, ove prevista, della Società di Revisione, sono stabilite le seguenti regole e procedure interne:

- trasmissione al Collegio Sindacale, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all’ordine del giorno delle riunioni dell’Assemblea o dell’Organo Amministrativo o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge;
- messa a disposizione del Collegio Sindacale di tutta la documentazione sulla gestione della società di cui il Collegio necessita per le sue verifiche periodiche;
- diffusione dei principi di comportamento in materia previsti nel presente Modello nel contesto dell’intera organizzazione aziendale, in modo che l’Organo Amministrativo e tutti i dipendenti possano fornire agli organi di controllo e, ove prevista, alla Società di Revisione la massima collaborazione, trasparenza e correttezza professionale;
- previsione di idoneo sistema sanzionatorio aziendale.

6. COMPITI DELL’ODV.

I compiti di vigilanza dell’ODV in relazione all’osservanza ed all’efficacia del Modello in materia di reati societari sono, in aggiunta a quelli di carattere generale previsti nella Parte generale del Modello, i seguenti:

- I. Con riferimento al bilancio ed alle altre comunicazioni sociali:

- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
 - predisposizione di idonee comunicazioni con l’Organo Amministrativo e, nel caso in cui emergessero sospetti di commissione di reati in capo a questi ultimi, tempestiva comunicazione al Collegio Sindacale;
- II. Con riferimento alle altre attività a rischio:
- verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
 - monitoraggio sull’efficacia delle stesse a prevenire la commissione dei reati;
 - esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
 - valutazione in ordine alla formazione specifica del personale assunto per tali funzioni, con particolare riferimento alla conoscenza delle tematiche societarie;
 - valutazione in ordine all’attività di aggiornamento degli amministratori e dei dipendenti della Società, con particolare riferimento alla conoscenza delle tematiche societarie;
 - verifica della efficacia deterrente del sistema sanzionatorio aziendale.

- IV -

1. REATI PER OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO.

L'art. 25-*septies* del Decreto, introdotto dall'art. 9 della l. 3 agosto 2007, n. 123, estende la responsabilità amministrativa degli Enti ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e di quelle sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

La previsione è particolarmente significativa perché estende, per la prima volta, la responsabilità degli Enti anche a reati di natura colposa, ma impone un coordinamento con l'art. 5 del Decreto, il quale definisce il criterio oggettivo di imputazione della responsabilità dell'Ente, subordinandola all'esistenza di un *interesse* o *vantaggio* per l'Ente⁶. Il criterio dell'"interesse" sembra poco compatibile con i reati di natura colposa, proprio perché non è configurabile rispetto ad essi una finalizzazione soggettiva dell'azione; per tale ragione, si deve ritenere che nelle ipotesi di commissione dei reati contemplati dall'art. 25-*septies*, la responsabilità prevista dal Decreto sia configurabile solo se dal fatto illecito ne sia derivato un vantaggio per l'Ente, che, nel caso di specie, potrebbe essere ravvisato in un risparmio di costi o di tempi.

Vi è poi uno scarso coordinamento della nuova normativa con l'esimente di cui all'art. 6 del Decreto, nella parte in cui richiede la prova dell'elusione fraudolenta del modello organizzativo, sicuramente incompatibile con una condotta colposa⁷; in questo caso, il mancato coordinamento si potrebbe superare facendo ricorso ad un'interpretazione che, tenendo conto del diritto di difesa e del principio di uguaglianza, permetta di prescindere da tale prova o, quantomeno, di disancorare il concetto di "elusione fraudolenta" dalle tipiche fattispecie proprie del codice penale e di assumerlo in termini di intenzionalità della sola condotta dell'autore (e non anche dell'evento) in violazione delle procedure e delle disposizioni interne predisposte e puntualmente implementate dall'azienda per prevenire la commissione degli illeciti di cui si tratta o anche soltanto di condotte a tali effetti "pericolose".

Ciò premesso, con l'entrata in vigore della l. 3 agosto 2007, n. 123, ogni azienda che registri una consistente frequenza di infortuni gravi, dovrebbe considerare inaccettabile il "rischio" di incorrere, oltre che nelle responsabilità di matrice civile e penale tipiche della materia, anche nelle ulteriori sanzioni del Decreto, per il fatto di non aver predisposto ed efficacemente attuato un idoneo Modello.

⁶ Ai sensi dell'art. 5, 1° co., del Decreto, infatti, "*L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio(...)*".

⁷ Ai sensi dell'art. 6, 1° co., del Decreto "*1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che: a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b)*".

Il Modello, per essere efficacemente attuato, potrà utilmente essere integrato con il “sistema” degli adempimenti aziendali nascenti dagli obblighi di prevenzione e protezione imposti dall’ordinamento legislativo e, qualora presenti, con le procedure interne nascenti dalle esigenze di gestione della sicurezza sul lavoro.

Da qui l’opportunità che la Società ponga in essere azioni mirate volte garantire la suddetta integrazione ed in particolare:

- effettuazione di una mappatura del rischio approfondita e orientata secondo le specificità della sua attività produttiva;
- attenta verifica ed eventuale integrazione delle procedure interne di prevenzione ai sensi dei principi del Decreto in coerenza con la specificità dei rischi di violazione delle norme richiamate dal suo art. 25-*septies*; a tal fine sarà importante tenere conto di tutte le attività già svolte, anche in materia di gestione della sicurezza, armonizzandole anche ai fini dell’allineamento a quanto previsto dal Decreto, evitando inutili quanto costose duplicazioni;
- valutazione ed individuazione dei raccordi tra i vari soggetti coinvolti nel sistema di controllo ai sensi del Decreto e delle normative speciali in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla previsione di un sistema integrato di controllo riguardante il Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP o altro soggetto giuridicamente equivalente) qualificabile come controllo tecnico-operativo o di primo grado, e l’ODV incaricato del controllo sulla efficienza ed efficacia delle procedure rilevanti ai sensi del Decreto o di secondo grado.

1.1. OMICIDIO COLPOSO (ART. 589 CO. 2 C.P.)

Tale reato sanziona la condotta di chi cagiona, per colpa, la morte di una persona quando il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

1.2. LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME (ART. 590 CO.3 C.P.)

Tale fattispecie di reato punisce chiunque cagiona ad altri una lesione grave o gravissima, quando il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La lesione, ai sensi dei n. 1) e 2) del 1° comma dell’art. 583 c.p., si intende “grave” quando dal fatto lesivo derivi una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni, oppure se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Per lesione “gravissima”, invece, ai sensi dei nn. 1), 2), 3) e 4) del 2° comma dell’art. 583 c.p., si intende quel fatto lesivo da cui sia derivata una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella, oppure la deformazione, o sfregio permanente del viso.

Non tutti gli episodi ascrivibili a queste due norme che si verifichino in occasione dell’attività dell’impresa possono essere il presupposto della responsabilità amministrativa prevista dal Decreto: secondo l’art. 27-*septies* del Decreto, infatti, rilevano solo quei fatti in cui la condotta colposa che abbia determinato il danno all’incolumità fisica di qualcuno sia consistita nel

mancato rispetto di una o più norme di legge o regolamento poste a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Per quanto riguarda le lesioni, poi, si deve sottolineare che la responsabilità dell'Ente è prevista solo con riferimento alle ipotesi di lesioni gravissime e gravi, secondo le definizioni dell'art. 583, 1° e 2° co., c.p.

Pur con la precisazione in ordine al criterio di imputabilità di cui sopra si è detto, i reati della presente Parte Speciale, a differenza di tutti gli altri previsti dal Decreto, non consistono in condotte illecite volontarie, ma sono integrati da condotte meramente colpose, e quindi involontarie. Ad esempio, nell'ipotesi di lesioni colpose, nessuno vuole la realizzazione dell'evento lesivo: esso avviene per causa di un'omissione precedente circa il rispetto delle norme antinfortunistiche determinata da colpa (ossia da negligenza o imprudenza o imperizia), non certo dalla volontà di cagionare quell'evento.

La presente Parte Speciale deve quindi prevenire questo tipo di reati attraverso la previsione di una serie di misure organizzative interne che mirino all'assunzione di tutti i rimedi e di tutte le misure imposte dalla legge per la piena tutela della sicurezza del lavoro e la riduzione al minimo del rischio che si possano verificare omissioni e carenze in questo ambito di attività.

La presente Parte Speciale persegue, quindi, quattro differenti finalità, tutte organicamente strumentali alla tutela della sicurezza:

- definire la struttura organizzativa dei soggetti aziendali dedicati alla cura della salute e della sicurezza sul lavoro;
- dettare principi di condotta generali, per tutti i destinatari della Parte Speciale, per i soggetti che ricoprono ruoli attivi nella gestione della sicurezza del lavoro per tutte le attività aziendali volte agli adempimenti richiesti, in tema di sicurezza del lavoro, dal Testo Unico;
- favorire tutte le attività relative alla continuativa valutazione dei rischi intrinseci nell'attività aziendale;
- favorire le attività volte al costante adeguamento ed aggiornamento delle misure e degli strumenti della tutela aziendale della sicurezza e della salute del lavoro, anche con riferimento alle novità legislative.

In particolare, nel perseguire le dette finalità e nel dettare i principi della presente Parte Speciale, la Società si propone di indirizzare all'adempimento degli obblighi giuridici in relazione:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il Modello indica inoltre l'estensione del sistema disciplinare già esistente anche alle carenze, alle omissioni ed alle violazioni in materia antinfortunistica.

Nell'adottare la presente Parte Speciale, quindi, la Società si pone l'obiettivo di dettare le regole fondamentali del sistema organizzativo con cui mira a gestire la sicurezza nell'ambito della sua attività aziendale, tenendo conto della continua evoluzione dell'organizzazione aziendale e della normativa e, quindi, con la volontà di una costante verifica dell'adeguatezza delle misure in essere.

2. AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

2.1. VALUTAZIONE DEI RISCHI ESISTENTI.

Un'effettiva, approfondita e continuativa rilevazione e valutazione dei rischi esistenti nell'organizzazione aziendale costituiscono i presupposti per un'efficace attività di prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza del lavoro.

La Società ha sempre tenuto presente il problema e l'ha sempre accuratamente affrontato.

A riguardo, il documento fondamentale è costituito dal documento di valutazione dei rischi previsto dalla legge, redatto, aggiornato e perfezionato dal datore di lavoro. La Società è ben consapevole che l'attività di valutazione sia costante e continuativa, sempre pronta a rilevare nuove aree di rischio rese evidenti da nuove conoscenze tecnico-scientifiche o conseguenti a modificazioni dell'attività aziendale (nuovi procedimenti e metodi di lavoro, nuovi macchinari, nuove sedi ecc.), così come a verificare elementi di carenza e di insufficienze nelle misure già esistenti.

Altro profilo fondamentale è dato dall'attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori. Il ruolo fondamentale, al riguardo, è svolto dal medico competente la cui attività è riassunta dalla relativa documentazione medica e dall'archivio della documentazione medica. La documentazione sanitaria è conservata nel rispetto delle prescrizioni di legge con salvaguardia del segreto professionale.

Il medico competente provvede a redigere annualmente una relazione sugli esiti della loro attività.

In relazione agli illeciti e alle condotte sopra esplicitate, le aree di attività ritenute più specificatamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte speciale del modello, le seguenti:

- formazione, informazione, addestramento e gestione;
- sorveglianza sanitaria e sulla sicurezza fisica;
- gestione delle emergenze;
- luoghi di lavoro, attrezzature di lavoro, disposizioni per la protezione individuale, impianti ed apparecchiature elettriche, cantieri temporanei o mobili, costruzioni o lavori in quota, segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro, movimentazione manuale carichi, videoterminali, agenti fisici, agenti chimici, agenti cancerogeni e mutageni, esposizione all'amianto, agenti biologici, atmosfere esplosive.

3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE.

Ogni attività di impresa è attività che, necessariamente, porta con sé una componente di rischio per chi la esegue e più in generale per la collettività.

La Società è consapevole che un serio approccio alla problematica della tutela della sicurezza del lavoro non possa limitarsi alla considerazione della posizione dei soli soggetti direttamente appartenenti all'organizzazione aziendale, ma debba tenere conto e farsi carico anche di quella di tutti gli altri soggetti che si interagiscono e cooperino, anche solo occasionalmente, con essi. Per questa ragione devono ritenersi destinatari della presente Parte Speciale (ovviamente, ciascuno per quanto di sua competenza):

- tutti i dipendenti;
- tutti i dirigenti;
- tutti i soggetti aziendali che ricoprano compiti in materia di tutela della sicurezza (procuratori del datore di lavoro, responsabile per la sicurezza, medico competente ecc.);
- prestatori esterni di servizi che operino all'interno delle aree aziendali;
- altri collaboratori occasionali;
- visitatori degli uffici e dello stabilimento.

Il datore di lavoro adempie ai propri compiti indelegabili con riferimento alla valutazione del rischio e alla designazione del RSPP; quanto, invece, ai compiti delegabili, sono individuati, attraverso un apposito sistema di procure speciali, alcuni procuratori del datore di lavoro cui sono appunto assegnati i compiti che la legge ritiene delegabili da parte del datore di lavoro.

Nella Società è poi designato un responsabile servizio prevenzione e sicurezza, dotato delle competenze previste dalla legge ed un medico competente, se necessario, per lo svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria.

A tutti i soggetti sin qui richiamati devono aggiungersi anche i preposti alle singole aree aziendali e tutti i lavoratori: il contributo conoscitivo, informativo e di vigilanza di tutti i soggetti coinvolti nell'attività dell'impresa è infatti fondamentale per un sistema interno che miri ad una tutela quanto più efficace della sicurezza, anche con riferimento al più rapido e tempestivo rilevamento di eventuali carenze, eventuali punti scoperti ed eventuali esigenze di adeguamento, in caso di modifiche organizzative.

3.1. SISTEMA DISCIPLINARE.

La Società qualifica espressamente come illecito disciplinare qualsivoglia violazione da parte dei dipendenti delle norme generali di condotta presenti in questa Parte Speciale e di quelle specifiche imposte da regolamenti interni, direttive e circolari ed ogni altro atto dettato in tema di tutela della sicurezza e della salute del lavoro.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari, conseguente alla violazione delle regole di condotta, segue il procedimento ordinario.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.

La Società considera la tutela della salute e della sicurezza ancor prima che un obbligo di legge, un dovere morale: essa, infatti, ritiene che la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori

rappresenti, allo stesso tempo, la tutela della propria forza lavoro ed una concreta possibilità di crescita per l'impresa stessa e per i suoi lavoratori.

In tal senso la Società intende svolgere la propria attività di impresa nel pieno rispetto dei principi di salvaguardia dell'integrità psico-fisica dei propri lavoratori e, pertanto, fonda la propria politica aziendale per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui seguenti obiettivi:

- la diminuzione, del numero e della gravità, dei fenomeni infortunistici e delle malattie professionali, da contenere al minimo livello tecnicamente raggiungibile;
- l'adozione, in ogni scelta tecnica ed organizzativa, delle misure di prevenzione e protezione necessarie per eliminare i rischi, o per ridurli ai livelli accettabili;
- il mantenimento nel tempo dei livelli di sicurezza desiderati, compatibilmente con il mantenimento di una gestione ottimale dei costi della sicurezza, anche attraverso l'impiego efficiente e pianificato delle risorse umane, tecnologiche e materiali in possesso della Società.

Per dare attuazione concreta ai principi della propria politica di sicurezza, la Società fornisce ai soggetti coinvolti nell'attività aziendale regole di comportamento generali e valuta i rischi esistenti con riferimento alle diverse attività aziendali. In ogni caso, la Società si impegna ad un effettivo costante aggiornamento delle conoscenze del quadro normativo e regolamentare in materia, cui far seguire la pronta informazione di tutti i soggetti aziendali potenzialmente interessati dalle innovazioni, quali attività propedeutiche all'aggiornamento della tutela e delle misure in essere.

4.1. PRINCIPI E REGOLE DI CONDOTTA GENERALI.

È fatto obbligo a tutti i destinatari della presente Parte Speciale di porre in essere le seguenti condotte:

- rispettare rigorosamente ogni legge ed ogni regolamento dettato in materia di sicurezza sul lavoro, di igiene e di tutela della salute dei lavoratori, con particolare riferimento agli obblighi previsti dal Testo Unico sulla Sicurezza per tutti i lavoratori;
- rispettare, con lo stesso rigore, ogni eventuale disposizione interna relativa alle stesse materie;
- seguire scrupolosamente le indicazioni ed i divieti eventualmente presenti su cartelli e comunicazioni interne;
- impiegare, secondo quanto previsto, da manuali di istruzione, indicazioni del produttore, indicazioni dell'azienda etc., tutti i dispositivi di protezione presenti su macchinari e strumentazioni;
- rispettare le delimitazioni di aree di lavoro ritenute pericolose, accedendovi solo se autorizzati;
- partecipare ai corsi di formazione organizzati dalla società ed attenersi alle informazioni relative alla sicurezza sul lavoro eventualmente ricevute da superiori e preposti;
- non impiegare strumenti di lavoro o di protezione diversi da quelli forniti dall'azienda.

Con riferimento al Responsabile servizio prevenzione e protezione ed ai procuratori del datore di lavoro, spetta loro, secondo le relative competenze:

- coordinare le attività di valutazione rischi con riferimento alle eventuali necessità di aggiornamento e di introduzione di nuovi rischi;
- fare in modo che il processo di cui sopra si traduca: a) nell’assunzione di nuove ed idonee misure di sicurezza e nel miglioramento di quelle esistenti; b) nell’eventuale emissione di direttive o istruzioni al riguardo;
- estendere la valutazione dei rischi anche alle attività non ordinarie, per quanto ragionevolmente prevedibile;
- riferire immediatamente agli amministratori e all’ODV, nei casi di assoluta gravità, l’esistenza di anomalie, di situazioni di rischio, così come di segnalazioni di rilievo.

È fatto espresso divieto a carico dei destinatari, come sopra individuati, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o concretamente agevolarlo;
- utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

5. PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI.

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai destinatari esponenti aziendali, collaboratori esterni, fornitori, *partner* e parti terze.

Obiettivo della presente Parte speciale è che tutti i Destinatari si attengano, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle aree a rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società, a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella medesima Parte speciale al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati indicati dall’art. 25-*septies* e T.U. 81/2008.

Nell’espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari sono tenuti in generale a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi che governano questo settore.

Nell’espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli esponenti aziendali sono tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi contenuti:

1. nel Codice Etico;
2. nelle attività organizzative di informazione, formazione, prevenzione e sorveglianza riferite alla generale tutela sul lavoro;
3. nelle procedure operative volte a garantire l’attuazione delle direttive in materia di tutela della sicurezza sul lavoro.

Ai consulenti, partner, fornitori e parti terze deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società.

6. COMPITI DELL'ODV.

I compiti dell' ODV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di cui alla presente Parte Speciale sono i seguenti:

- proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente Parte Speciale;
- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

- V -

1. REATI IN MATERIA DI RICICLAGGIO, RICETTAZIONE ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O ALTRE UTILITÀ (ART. 25-OCTIES).

L'art. 63 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, *Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*, ha esteso la responsabilità amministrativa dell'Ente anche alle ipotesi di commissione dei reati in materia di riciclaggio, ricettazione ed impiego di denaro o altre utilità. La responsabilità amministrativa dell'ente per i reati previsti dagli art. 648, 648-bis e 648-ter, c.p. è limitata alle ipotesi in cui il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo; considerato che le fattispecie delittuose in questione possono essere realizzate da chiunque (c.d. reati comuni), si dovrebbe ritenere che la ricorrenza del requisito oggettivo dell'interesse o vantaggio vada escluso ogni qual volta non vi sia attinenza tra la condotta incriminata e l'attività d'impresa esercitata dall'Ente (tale attinenza, ad esempio, potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi di acquisto di beni produttivi provenienti da un delitto di furto, ovvero nel caso di utilizzazione di capitali illeciti per l'aggiudicazione di un appalto, ecc. Viceversa, non è ravvisabile l'interesse o il vantaggio per l'Ente nell'ipotesi in cui l'apicale o il dipendente acquistino beni che non abbiano alcun legame con l'esercizio dell'impresa in cui operano. Lo stesso può dirsi per l'impiego di capitali in attività economiche o finanziarie che esorbitano rispetto all'oggetto sociale).

Peraltro, anche nel caso in cui l'oggetto materiale della condotta di ricettazione o di riciclaggio, ovvero l'attività economica o finanziaria nel caso del reato *ex art. 648-ter c.p.*, siano pertinenti rispetto alla specifica attività d'impresa, occorre pur sempre un accertamento in concreto da parte del giudice, da condurre caso per caso, circa la sussistenza dell'interesse o del vantaggio per l'Ente.

1.1. RICETTAZIONE (ART. 648 C.P.)

Tale reato si realizza nell'ipotesi in cui chiunque, consapevolmente, acquisti, riceva od occulti denaro o cose che provengono da un qualsiasi delitto, sempre che il soggetto agente non abbia concorso nel delitto presupposto o, comunque, si intrometta nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Scopo dell'incriminazione è quello di impedire che, verificatosi un delitto, persone diverse da coloro che lo hanno commesso o abbiano concorso a commetterlo, si interessino delle cose provenienti da delitto medesimo per trarne vantaggio.

1.2. RICICLAGGIO (ART. 648 BIS C.P.)

Tale reato si configura ogniqualevolta, fuori dei casi di concorso nel reato, si sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero si compie in relazione a essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

1.3. IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (648 TER C.P.)

Tale reato si configura quando chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

1.4. AUTORICICLAGGIO (ART. 648-TER-1 C.P.)

Detto reato si applica a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

2. AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.

In relazione ai reati sopra esplicitati, le aree ritenute più specificatamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale, quelle inerenti ad attività coinvolte nell'acquisto e reimpiego di denaro o di altri beni. Più specificamente, meritano particolare attenzione le operazioni finanziarie o commerciali poste in essere con: persone fisiche e giuridiche residenti nei Paesi a rischio individuati nelle c.d. "Liste Paesi" e/o con persone fisiche o giuridiche collegate a reati di criminalità organizzata transnazionale, di ricettazione, di riciclaggio, di impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita, riportati nelle c.d. "Liste Nominative", entrambe rinvenibili nel sito *internet* della Banca d'Italia o pubblicate da altri organismi nazionali e/o internazionali riconosciuti; o società controllate direttamente o indirettamente dai soggetti sopraindicati o da soggetti a rischio reati di cui alla presente Parte Speciale.

Si richiamano, in particolar modo, le operazioni svolte nell'ambito di attività di approvvigionamento o attività di *merger & acquisition* internazionale, che possono originare flussi finanziari diretti verso Paesi esteri.

Per quel che concerne le locazioni di immobili di proprietà della Società, in astratto configurabili come attività a rischio, si ritengono sufficienti gli usuali adempimenti esistenti (notifica all'Autorità di Pubblica Sicurezza).

3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE.

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli esponenti aziendali della Società operanti nelle aree di attività a rischio – precisamente: Amministrazione (Tesoreria, Personale, Ufficio contratti/gare, ...), Commerciale, Finanza e Acquisti – nonché da collaboratori esterni e *partner*.

Per poter rendere efficace tale Parte Speciale, occorre che tutti i destinatari sopra individuati siano precisamente consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e che quindi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti si attengano, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle c.d. aree a rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società, a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella medesima Parte Speciale al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di criminalità organizzata, transnazionale, ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Ai collaboratori esterni e ai *partner* deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società.

La presente Parte Speciale dispone a carico degli esponenti aziendali, dei collaboratori esterni e dei *partner* e parti terze, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio di attenersi ai seguenti principi generali di condotta.

È fatto espresso divieto a carico dei predetti destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare i reati di criminalità organizzata transnazionale, ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

5. PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORTAMENTI PRESCRITTI.

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola area a rischio (come sopra individuata) gli esponenti aziendali sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, potranno essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero oggetto di comunicazione da parte dell'ODV:

- verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori, Collaboratori esterni e partner commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici – protesti, procedure concorsuali – o acquisizione di informazioni commerciali sulla azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate; entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato; coinvolgimento di “persone politicamente esposte”, come definite all'art. 1 dell'Allegato tecnico del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE);
- verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli intermediari bancari utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e banche che non hanno insediamenti fisici in

alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;

- verifiche sulla tesoreria (rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti, eventuale utilizzo di libretti al portatore o anonimi per la gestione della liquidità, ecc.);
- previsione di regole disciplinari in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio;
- verifica dei criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi/joint-venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti, trasparenza e tracciabilità degli accordi/joint venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
- verifica della congruità economica di eventuali investimenti effettuati in *joint venture* (rispetto dei prezzi medi di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia per le operazioni di *due diligence*);
- verifica sul livello di adeguamento delle Società controllate rispetto alla predisposizione di misure e controlli antiriciclaggio;
- eventuale adozione di adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio.

6. COMPITI DELL'ODV.

I compiti dell'ODV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di criminalità organizzata transnazionale ricettazione riciclaggio impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita sono i seguenti:

- proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente Parte Speciale;
- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.